

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 741 DEL 17/04/2025

OGGETTO

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE PER TIROCINI DI FORMAZIONE DI TIPO CURRICULARE.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 749/25

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Trieste con nota agli atti ha chiesto la stipula di una convenzione per tirocini curriculari di formazione e di orientamento da svolgersi presso le strutture di questa Azienda per gli studenti iscritti ai propri corsi.

La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento attuativo di cui al D.M. 25 Marzo 1998, n. 142, aggiornata dall’art. 11 della Legge 14 settembre 2011 n. 148, stabilisce, tra l’altro, che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati.

Nella materia ed in particolare per quanto riguarda i tirocini curriculari sono intervenuti i chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011, nonché le disposizioni in materia di tirocini, contenute nell’Accordo Stato/Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 rese conformi dalla Regione del Veneto con DGR n. 1816 del 7.11.2017, nonché dall’art. 41 della L.R. n. 3/2009.

A livello aziendale le procedure per lo svolgimento del tirocinio in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con Deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerato l’interesse dell’Azienda di collaborare con l’Ateneo richiedente per la formazione di professionisti sanitari, si propone la stipula della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la stipula della convenzione, per lo svolgimento di tirocini curriculari di formazione ed orientamento, con l’Università degli Studi di Trieste, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti conseguenti per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda-Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

Visto l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*", annovera i tirocini formativi e di orientamento tra le iniziative che permettono di "*realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro*";

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro del 25 marzo 1998, n. 142, "*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196*";

Visto l'articolo 10, comma 5, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*", stabilisce che i corsi di studio, oltre alle attività formative qualificanti, debbano prevedere "*attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro*";

Visto il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, s.m.i.;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

TRA

L'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "soggetto promotore", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, in persona del Collaboratore del Rettore per l'Area Generale Didattica, Prof Paolo Edomi, nato a Trieste, il 15.08.1964, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di delegato del Rettore, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2024 n 414

E

L'Azienda ULSS 8 Berica con sede legale in viale Rodolfi 37, 36100 Vicenza C.F - P. IVA: 02441500242 d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato in qualità di rappresentante legale, in proseguo il soggetto promotore e il soggetto ospitante anche singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti";

PREMESSO CHE

- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. Durante il suo svolgimento, il tirocinante non può essere adibito a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal progetto formativo. In relazione a quanto sopra, il soggetto ospitante si impegna a non richiedere al tirocinante il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive;
- durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto dal Soggetto Promotore un progetto formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor aziendale (indicati dal soggetto ospitante) e del tutor Universitario;

- la durata, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi dell'assicurazione presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso i terzi;
- al termine del tirocinio, il tutor aziendale certifica l'attività svolta dal tirocinante.

Art. 1 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture in tirocinio curricolare, gli studenti iscritti ai corsi di laurea attivati presso il soggetto promotore.
2. Il soggetto ospitante si impegna a comunicare al soggetto promotore, l'eventuale instaurazione di un successivo rapporto di lavoro con il tirocinante.
3. Il soggetto ospitante si impegna a non far superare l'orario e le fasce orarie indicate nel progetto formativo sottoscritto con il Dipartimento.
4. Il soggetto ospitante è tenuto a redigere una apposita relazione, da trasmettere al soggetto promotore, in caso di infortunio avvenuto durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 2 - Doveri del tirocinante in tirocinio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività presso il soggetto ospitante;
 - b) rispettare le norme in materia di Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro;
 - c) rispettare gli obblighi di riservatezza in relazione alla divulgazione e all'utilizzo dei dati, delle informazioni e delle conoscenze relative ai processi produttivi e ai prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
2. Qualora il tirocinante assuma comportamenti lesivi dei diritti o degli interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa comunicazione al tutor universitario, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.
3. Qualora il tirocinante, per qualsiasi causa, intenda terminare anticipatamente il tirocinio, deve darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.
4. Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio, nel caso di mancato rispetto da parte del tirocinante del disposto normativo di cui all'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 riguardante gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che devono essere estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Art. 3 - Coperture assicurative

1. Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e tramite polizza integrativa di Ateneo e nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore, attraverso apposita relazione sull'evento redatta dal soggetto ospitante, è tenuto a denunciare l'evento agli istituti assicurativi entro i tempi e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore" ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo".

2. Lo studente tirocinante prima dell'accesso nelle strutture del soggetto ospitante, deve svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza attraverso apposita piattaforma digitale del soggetto promotore. Tale formazione in virtù del vigente accordo Stato/Regioni in materia di "formazione lavoratori" si concretizza in 4 ore di formazione generale più 4 ore di formazione specifica.

Il soggetto ospitante ha facoltà di chiedere gli attestati dell'avvenuto superamento dei corsi di formazione generale e specifica erogati dal soggetto promotore.

3. Il soggetto ospitante, ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre che a specifici provvedimenti di Ateneo in materia di sicurezza è tenuto inoltre a:

- compilare, a cura del datore di lavoro o suo delegato, l'apposita "scheda rischi" predisposta dal soggetto promotore e inviarla al Dipartimento competente, al fine di verificare la necessità o meno di attivare la sorveglianza sanitaria specifica ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 81/08 in relazione ai rischi a cui il tirocinante potrà essere assoggettato. Il soggetto promotore valuterà l'eventuale assolvimento dell'obbligo della sorveglianza sanitaria e provvederà al caso a rilasciare, conseguentemente, il certificato di idoneità del tirocinante allo svolgimento delle attività formative oggetto di tirocinio;
- fornire, ove previsti, i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) oltre che la formazione e addestramento nei casi previsti dalla normativa vigente;
- provvedere in relazione al livello di rischio del proprio contesto produttivo/lavorativo all'eventuale integrazione della formazione specifica, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n.81/08 "formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" e dell'accordo Stato/Regioni dedicato;
- Informare i tirocinanti ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 81/08 rispetto all'organizzazione in generale del contesto produttivo, in particolar modo all'organigramma aziendale ai fini della salute e sicurezza, con particolare attenzione a chi svolge il ruolo di Dirigente e Preposto ai fini del D.lgs.81/08, all'ubicazione e all'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) aziendale, ivi compresa la gestione delle emergenze nella loro interezza, oltre che l'identificazione dei lavoratori incaricati delle misure di Primo Soccorso e Antincendio;
- ad inserire nel progetto formativo il nominativo del personale con il ruolo di preposto ai sensi dell'art. 2, lettera e), del d.lgs. n. 81/08, il quale vigilerà sull'operato del tirocinante.

4. Il soggetto promotore:

- Attraverso il proprio Medico Competente, in relazione a quanto dichiarato all'interno della "Scheda Rischi" attiva o meno la sorveglianza sanitaria attraverso il supporto tecnico e organizzativo del proprio Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Fornirà copia, in caso di attivazione della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente, del giudizio di idoneità alla mansione al soggetto ospitante al fine della gestione operativa in campo del tirocinante.

Art. 5 – Clausola di limitazione di responsabilità

Il soggetto ospitante non assume obbligazioni per conto del soggetto promotore né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte del soggetto promotore.

Il soggetto promotore non si assume le obbligazioni del soggetto ospitante né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte del soggetto ospitante.

È esclusa ogni garanzia del soggetto promotore per le obbligazioni contratte dal soggetto ospitante; è parimenti esclusa ogni garanzia del soggetto ospitante per le obbligazioni contratte dal soggetto promotore.

Art. 6 – Codici etici e di comportamento

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Nel caso in cui il soggetto ospitante non sia munito di Codice etico, il soggetto ospitante dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice e di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dal soggetto promotore e consultabili nel sito web dell'Ateneo.

Art. 7 – Clausola antidiscriminazione

Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del presente accordo e potrà comportare sanzioni o risoluzione dell'accordo.

Art. 8 – Tutela dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti e raccolti con il presente atto, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente convenzione viene sottoscritta.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali in esecuzione della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n.196 del 30.06.2003, come modificato dal d.lgs. n. 101 del 10.08.2018 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Le Parti assumono la qualità di Contitolari in conformità a quanto previsto dall'art.26 del GDPR in relazione ai trattamenti specificati nell'addendum "Accordo di Contitolarità" (ALL. A) che sottoscritto dalle parti forma parte integrante della presente convenzione.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. La presente convenzione, è sottoscritta nella forma tradizionale della doppia firma (anche digitale). La convenzione s'intende sottoscritta dalle parti nella data in cui venga firmata digitalmente nei casi previsti dalla normativa vigente o nella data in cui vengano sottoscritti gli originali.

2. Nel caso di sottoscrizione digitale della presente convenzione, il soggetto promotore provvederà all'assolvimento virtuale della marca da bollo ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del D.M. 17 giugno 2014 (autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 410181 del 1993).

3. La presente convenzione è soggetta registrazione soltanto in caso d'uso (D.P.R. n. 131/1986, art. 4 - Tariffa parte II). Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

4. Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale le Parti convengono che per qualsiasi controversia inerente o conseguente al presente atto verrà devoluta in via esclusiva al competente Foro di Vicenza. È esclusa la procedura arbitrale della lite.

5. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

6. La presente convenzione **ha validità di tre anni** a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte del soggetto promotore. La convenzione non è tacitamente rinnovabile. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione del/dei tirocinio/i attivato/i e delle eventuali successive proroghe.

Art. 10 – Oneri finanziari

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

Art. 11 - Antiriciclaggio

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

(Per il **soggetto promotore**)

F.to Il Collaboratore del Rettore
(Prof. Paolo Edomi)

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente dal soggetto promotore, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

(Per il **soggetto ospitante**)

f.to Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente dal soggetto ospitante, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).